

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 24 MAGGIO 1991, N. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore"

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di svolgimento delle sedute degli organi di Opera Universitaria previsto dall'art. 13 della Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" (di seguito denominata Legge).

CAPO I – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 2 Convocazione e ordine del giorno

- 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione tramite messaggio di posta elettronica certificata o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva conoscenza della convocazione da parte di tutti i componenti (con e senza diritto di voto). L'avviso di convocazione della seduta deve riportare data e ora della convocazione, luogo della seduta e ordine del giorno. I componenti comunicano alla segreteria del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi di posta elettronica e/o le modalità di invio più idonee a garantire la corretta ricezione delle convocazioni.
- 2. Il Presidente, sentito il Direttore di Opera Universitaria, predispone l'ordine del giorno e convoca il Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al primo comma, con un preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso può essere ridotto a 48 ore nei casi di sopravvenuta necessità e urgenza.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno la metà dei consiglieri. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta o, nello stesso termine, comunica ai richiedenti le ragioni che non ne consentono l'accoglimento
- 4. Il Presidente rende disponibile ai componenti del Consiglio di Amministrazione tutta la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio rispetto agli argomenti iscritti all'ordine del giorno con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per la convocazione della seduta e alla consistenza del materiale predisposto per la stessa. Tale documentazione è a stretto uso dei componenti il Consiglio di Amministrazione per le finalità di cui alla seduta e non divulgabile.
- 5. Almeno dieci giorni prima della convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione i consiglieri possono proporre al Presidente l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente procede ai sensi del secondo e quarto comma del presente articolo.
- 6. Nel corso della seduta, con l'assenso di tutti i componenti presenti del Consiglio di Amministrazione, può essere disposta la discussione di argomenti non formulati nell'ordine del giorno.



7. È facoltà dei componenti del Consiglio di Amministrazione accedere alle informazioni detenute dagli uffici, purché attinenti al loro mandato e con il fine esclusivo di utilizzarle nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3 Svolgimento delle sedute

- 1. Per la validità delle sedute e i quorum deliberativi si rimanda a quanto disposto dalla Legge.
- 2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, non sono pubbliche e si tengono di regola in presenza presso la sede di Opera Universitaria, salvo quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.
- 3. In relazione ai temi trattati il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'audizione di singoli esperti, rimanendo in ogni caso esclusa la loro presenza all'atto dell'assunzione delle deliberazioni.
- 4. La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale. Sono adottate per scrutinio segreto le deliberazioni che riguardano giudizi sulla qualità o sulle attitudini di una o più persone.
- 5. Il componente del Consiglio di Amministrazione che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto ad uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e ad astenersi dalla partecipazione alla discussione e al voto. Il presente comma si applica anche al Direttore o a chi svolga in sua vece le funzioni di segretario.

Art. 4 Deliberazioni

- 1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio di Amministrazione ne differisca l'esecutività e salvo quanto diversamente disposto dalla Legge.
- 2. I pareri e le deliberazioni adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri enti vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'ente competente.

Articolo 5 Verbalizzazione delle sedute

- 1. Il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione deve contenere:
 - la sede, la data, l'ora di apertura e chiusura della seduta, la modalità di svolgimento della seduta;
 - la griglia con i nominativi dei componenti per rilevare le presenze e le assenze, specificando se siano o meno giustificate, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate;
 - l'indicazione dello svolgimento della seduta, con specificazione dei presenti non componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - la dichiarazione in merito all'accertamento di regolare costituzione dell'assemblea;
 - la menzione di eventuali problemi di natura tecnica nei collegamenti in videoconferenza e delle decisioni conseguenti;



- l'esposizione sintetica dei fatti avvenuti nel corso della seduta e delle dichiarazioni dei partecipanti;
- l'esito delle votazioni e l'eventuale adozione della modalità di voto a scrutinio segreto;
- ogni altra informazione richiesta da specifiche disposizioni.
- 2. Il Direttore, che funge da Segretario secondo quanto indicato dalla Legge, cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l'approvazione. In caso di astensione per conflitto di interessi, il Direttore è sostituito da un Consigliere individuato allo scopo tra i presenti.
- 3. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione può chiedere di riportare integralmente a verbale il proprio intervento, fornendo al Segretario il testo scritto nel corso della seduta o in un momento immediatamente successivo alla chiusura della seduta.
- 4. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva a quella per la quale è redatto.
- 5. In sede di approvazione del verbale ogni componente del Consiglio di Amministrazione può richiedere al Segretario rettifiche con riferimento ai propri interventi, le quali vanno trascritte seduta stante nel verbale.
- 6. I verbali delle sedute sono numerati e sono conservati agli atti di Opera Universitaria.

art. 6 Svolgimento delle sedute a distanza

- 1. Quando non avvengono di persona nel luogo fisico, sede dell'incontro, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in video/audio conferenza o in seduta telematica.
- 2. L'avviso di convocazione di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento specifica le modalità di svolgimento della seduta.
- 3. Tutte le forme di partecipazione a distanza presuppongono il possesso delle dotazioni informatiche necessarie e devono in ogni caso assicurare la riservatezza della seduta, il collegamento dei partecipanti su un piano di parità, la visione degli atti e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi di condivisione dei file, la sicurezza dei dati e delle informazioni.
- 4. Verificandosi i presupposti di cui al comma precedente, la sede della seduta è stabilita convenzionalmente presso la sede di Opera Universitaria.
- 5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione che partecipano alle sedute a distanza non spetta il trattamento economico di missione e di rimborso delle spese di viaggio previsto dalla Legge.

Art. 7 Sedute a distanza con partecipazione in video/audio conferenza

1. È ammesso lo svolgimento alla seduta in video/audioconferenza, a condizione che le sedute siano effettuate esclusivamente tramite applicazioni in cloud qualificate dall'Agenzia per l'Italia Digitale e che i partecipanti siano identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella



trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel verbale. L'avviso di convocazione di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento riporta altresì link per accedere alla seduta.

- 2. Ai fini dell'apertura della seduta, sono considerati presenti i componenti identificati attraverso lo strumento telematico o tramite appello nominale. Durante l'appello nominale i componenti sono tenuti a mantenere attiva la telecamera e il microfono del proprio dispositivo.
- 3. Se un componente riscontra l'impossibilità di stabilire la connessione, ne dà notizia attraverso lo strumento telematico o mediante i numeri telefonici dedicati messi a disposizione. Sono quindi esperiti tutti i tentativi volti a ripristinare la connessione. La seduta può comunque iniziare o proseguire anche se non è possibile ripristinare la connessione se l'assemblea risulta regolarmente costituita (in tale caso il Presidente dichiara il partecipante assente giustificato), salva la facoltà di sospensione della stessa ai sensi del comma 9 del presente articolo. I problemi di natura tecnica nei collegamenti e le conseguenti decisioni devono essere oggetto di menzione nel verbale della seduta.
- 4. I componenti in collegamento da remoto adottano idonee misure per garantire, in particolare, che non siano presenti altre persone nel locale da cui si collegano.
- 5. I componenti comunicano di norma con lo strumento telematico quando intervengono successivamente all'apertura della seduta o abbandonano la seduta prima della conclusione della stessa.
- 6. Durante la seduta, salvo impossibilità oggettiva, i componenti sono tenuti a mantenere attivi la telecamera e il microfono del proprio dispositivo. Il numero legale è verificato con lo strumento telematico o tramite appello nominale.
- 7. La richiesta di prendere la parola è effettuata attraverso l'apposita funzione prevista dallo strumento telematico in disponibilità dei componenti o con diversa modalità comunicata dal Presidente in seduta.
- 8. La documentazione relativa alla seduta, anche presentata nel corso della stessa, è messa a disposizione con modalità telematiche.
- 9. Il Presidente può sospendere la seduta in caso di malfunzionamento del sistema o se ritiene che non vi siano le condizioni per garantirne la regolarità. Se le difficoltà persistono, si procede al rinvio e riconvocazione della seduta.
- 10. Il Presidente dell'organo indice le votazioni, apre e chiude le votazioni ed infine proclama il risultato.
- 11. Nelle ipotesi di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni e/o dalla votazione, il Presidente gestisce a sistema con l'apposita funzionalità l'uscita dalla seduta in video/audio conferenza del partecipante.
- 12. Le votazioni sono svolte con l'espressione verbale del voto da parte dei singoli componenti, i quali rispondono all'appello del Presidente.
- 13. La votazione per scrutinio segreto è svolta con l'apposita funzione prevista dallo strumento telematico in disponibilità dei componenti, essendo in ogni caso garantita la non identificabilità del votante.
- 14. Si applicano, in quanto compatibili, gli art. 2, 3 e 5 del presente Regolamento.



Art. 8 Sedute telematiche

- Qualora il Consiglio di Amministrazione debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire i componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, il Presidente può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun componente trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.
- 2. L'avviso di convocazione esplicita le ragioni di tale modalità, indica gli argomenti oggetto di trattazione e i termini di apertura e chiusura della "riunione telematica" nonché le modalità di espressione del proprio parere/voto da parte dei componenti dell'organo aventi diritto di voto.
- 3. La seduta è gestita con l'invio del voto da parte dei singoli componenti dell'organo, tramite posta elettronica istituzionale su una o più specifiche proposte di delibera.
- 4. Scaduti i termini per l'espressione del parere/voto il Segretario redige il verbale della riunione
- 5. La riunione telematica è valida se entro i termini ha espresso il proprio voto almeno la maggioranza dei componenti.
- 6. L'organo delibera a maggioranza dei componenti intervenuti alla riunione telematica.
- 7. Si applicano, in quanto compatibili, gli art. 2, 3 e 5 del presente Regolamento.

Art. 9 Dimissioni o sostituzione dei consiglieri

- 1. Le dimissioni volontarie di un consigliere devono essere comunicate per iscritto al Presidente, il quale ne informa il Consiglio. Le dimissioni volontarie non richiedono accettazione ed hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente.
- 2. Qualora per qualsiasi ragione sia necessario procedere alla sostituzione di un consigliere il Presidente ne informa tempestivamente la Giunta Provinciale, affinché provveda alla nomina del sostituto.

Articolo 10 Segreto d'ufficio

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, al pari del pubblico dipendente, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio su tutto quanto a conoscenza nell'ambito dell'incarico; non possono fare uso e/o dare informazioni o comunicazioni a terzi né divulgare documenti, informazioni o altro di cui sono a conoscenza a causa dell'incarico o per le finalità di cui alla seduta.

CAPO II – IL PRESIDENTE

Articolo 11 Il Presidente

- 1. In conformità a quanto previsto dalla Legge, il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e predispone l'ordine del giorno.
- 2. In caso di motivata urgenza e necessità, ove non sia possibile convocare in tempo utile il consiglio di amministrazione, il presidente adotta, sentito il Direttore, i provvedimenti di



- competenza del Consiglio stesso, ad eccezione dei piani, dei bilanci e degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.
- 3. Il Presidente e il Vicepresidente, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal componente più anziano.

CAPO III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 12 Il Collegio dei revisori

1. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Quando la riunione del Consiglio di Amministrazione è convocata in modalità video/audio conferenza, i revisori dei conti possono partecipare nella medesima modalità. In tale caso si applicano in quanto compatibili i commi da 2 a 9 dell'art. 7.